



DECRETO N. 176/2020

*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art.6, rubricato 'Autonomia Universitaria';

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art.2, co.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

**VISTO** lo Statuto emanato con D.OR. n. 480/12 dell'8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 dell'8.09.2016 e n. 185/2019 dell'11.03.2019 ed in particolare l'art. 10 rubricato 'Il Rettore';

**VISTO** il D.P.C.M. del 1 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 Serie Generale del 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 Serie Generale del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2, co. 1, lett. h) con il quale, limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto stesso e fino al 15 marzo 2020, sono state sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza e lett. n) il quale stabilisce che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità";

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 170/2020 del 4 marzo 2020 con il quale l'Ateneo, in applicazione del D.P.C.M. di cui al precedente capoverso, ha adottato le opportune misure cautelative a tutela della salute pubblica, disponendo la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 6932 del 05/03/2020 con la quale la Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'Inclusione e il Diritto allo Studio del MIUR, facendo seguito alla pubblicazione del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e nel richiamare l'attenzione degli Atenei sulle disposizioni che toccano più da vicino il funzionamento del sistema della formazione superiore, ha evidenziato che le Università, nell'ambito della loro autonomia, potranno privilegiare in alternativa alle lezioni frontali le modalità didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;



DECRETO N. 176/2020

*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

RAVVISATA la necessità di adeguarsi alle indicazioni ministeriali *relative alla possibilità svolgere*, in alternativa alle lezioni frontali, attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università;

IN ATTESA dell'adozione di un Regolamento di Ateneo che disciplini organicamente l'intera materia delle attività didattiche con modalità a distanza;

SENTITO il Direttore Generale,

**DECRETA**

**Art. 1**

**Attività didattica in modalità e-learning**

Il presente decreto disciplina in via provvisoria, a decorrere dal 9 marzo 2020 e limitatamente al periodo di efficacia del D.P.C.M dell'8 marzo 2020 rubricato "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", alcuni profili delle attività didattiche con modalità a distanza (e-learning) individuate dall'Università, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche disposta con il suddetto D.P.C.M. e fino a nuova disposizione, le attività didattiche relative agli insegnamenti curriculari dei corsi di studio di primo e secondo livello dell'Ateneo saranno svolte con modalità a distanza (*e-learning*) tramite la piattaforma di *e-learning Moodle* e secondo le indicazioni fornite tramite il sito web di ateneo.

Le lezioni potranno essere seguite mediante qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, laptop, pc).

**Art. 2**

**Caratteristiche e criteri per il computo delle ore di didattica erogate in e-learning**

Lo svolgimento di didattica erogata in modalità *e-learning*, tramite audio o audio-video a seconda della tipologia di insegnamento, è riconosciuto in rapporto 2:1 rispetto a quella frontale. Pertanto, ogni ora di didattica registrata in formato audio o audio-video è computata come due ore di lezione in presenza (es. 30 minuti di registrazione audio-video = 1 ora di lezione in presenza).

Il mero caricamento in piattaforma di materiali didattici di supporto e in generale le attività che non presentano caratteristiche di interattività, non costituiscono didattica erogata in modalità e-learning e non vengono pertanto conteggiate secondo il criterio di cui sopra.

Le attività di interazione con gli studenti tramite e-mail, forum e altri strumenti resi disponibili nelle piattaforme messe a disposizione dall'Ateneo (*Moodle e Google Meet*), finalizzate ad orientare e assistere gli studenti sui programmi e sul corso di studio, non costituiscono didattica interattiva, bensì attività di tutoraggio e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

**Art. 3**

**Disposizione finale**

